



Bruxelles, 14 luglio 2020
REV2 – sostituisce la "*nota di orientamento sulle dogane*" (REV1) datata 22 novembre 2019, l'avviso sull'"*origine preferenziale delle merci*" datato 4 giugno 2018, e l'avviso su "*dogane e imposte indirette*" datato 30 gennaio 2018

NOTA DI ORIENTAMENTO

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLE DOGANE, COMPRESA L'ORIGINE PREFERENZIALE

Indice

INTRODUZIONE	2
A. SITUAZIONE GIURIDICA DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE, INCLUSE LE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE	3
1. CODICE DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (EORI)	4
2. DECISIONI DOGANALI	5
2.1 Autorizzazioni	5
2.2 Decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV)	7
2.3 Decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO)	8
3. ETICHETTE PER I BAGAGLI	8
4. ASPETTI RELATIVI ALL'ORIGINE PREFERENZIALE	9
4.1 Determinazione dell'origine preferenziale ai fini dei regimi preferenziali dell'Unione	10
4.2 Requisiti in materia di trasporto diretto/assenza di manipolazione	10
4.3 Prove dell'origine	11
4.4 Dichiarazioni del fornitore ai fini degli scambi preferenziali	12
4.5 Esportatori autorizzati	12
4.6 Esportatori registrati (REX)	13
4.7 Deroghe ai contingenti di origine stabilite in taluni accordi di libero scambio dell'Unione .	13
5. ENTRATA DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE	13
5.1 Dichiarazione sommaria di entrata (dichiarazione ENS)	13

5.2	Custodia temporanea delle merci	14
5.3	Posizione doganale delle merci	15
5.4	Esenzione dai dazi all'importazione	17
6.	IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA.....	18
7.	REGIMI SPECIALI.....	19
7.1	Transito.....	19
7.2	Regimi speciali diversi dal transito	24
8.	MERCİ PORTATE FUORI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE	30
8.1	Dichiarazione pre-partenza.....	30
8.2	Esportazione e riesportazione.....	30
9.	OBBLIGAZIONI DOGANALI	31
10.	COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DOGANALE.....	33
B.	NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE	33
	ALLEGATO: PREFERENZE E NORME DI ORIGINE DURANTE IL PERIODO DI TRANSIZIONE	36
1.	ASPETTI RELATIVI ALL'ORIGINE PREFERENZIALE.....	36
2.	VERIFICA DELL'ORIGINE	37

INTRODUZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto della presente nota.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e dei relativi fattori produttivi, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione, incluse le pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte A), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte B).

Nell'allegato alla presente nota sono fornite informazioni sulle preferenze e sulle norme di origine durante il periodo di transizione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nella presente nota si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- verificare se hanno bisogno di ottenere un codice EORI da uno Stato membro dell'UE;
- contattare l'autorità doganale competente per avere consigli sulla propria situazione individuale;
- adeguare i fattori produttivi e le catene di approvvigionamento in ragione del fatto che i fattori produttivi del Regno Unito saranno "non originari" ai fini delle preferenze tariffarie con i paesi terzi.

N.B.

La presente nota non riguarda le norme unionali in materia di:

- obbligazioni doganali, valore tariffario e apporti;
- contingenti tariffari e loro gestione;
- divieti e restrizioni;
- imposta sul valore aggiunto;
- accise.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁵.

A. SITUAZIONE GIURIDICA DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE, INCLUSE LE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE⁶

Dopo la fine del periodo di transizione non si applicheranno più al Regno Unito⁷ le norme unionali nel settore delle dogane, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale

⁵ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

⁶ Se non altrimenti specificato, le spiegazioni fornite nella presente parte si riferiscono al Regno Unito esclusa l'Irlanda del Nord.

⁷ Per l'applicabilità del CDU all'Irlanda del Nord, cfr. la parte B della presente nota di orientamento.

dell'Unione⁸ (CDU), compresi i relativi atti integrativi e di esecuzione. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. CODICE DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (EORI)

Alla fine del periodo di transizione i codici EORI del Regno Unito cesseranno di essere validi nell'Unione e saranno invalidati nel pertinente sistema informatico EOS/EORI, compresi i codici EORI del Regno Unito relativi alle operazioni in corso coperte dall'accordo di recesso.

- a) Dopo la fine del periodo di transizione le modalità di attuazione degli scambi da parte di persone **stabilite nell'Unione**, che attualmente effettuano operazioni solo con persone nel Regno Unito, potrebbero cambiare. Sebbene attualmente tali soggetti non realizzino scambi con paesi terzi, ma solo operazioni intra-Unione, e di conseguenza non sia stato loro assegnato un codice EORI da uno Stato membro, essi effettueranno operazioni che richiederanno formalità doganali. Conformemente alle norme del CDU⁹, sono tenuti a registrarsi presso le autorità doganali dello Stato membro in cui sono stabiliti.

Queste persone possono presentare i dati richiesti (allegato 12-01 dell'AD CDU¹⁰) o prendere le misure necessarie per la registrazione già prima della fine del periodo di transizione.

- b) Occorre distinguere due categorie di persone attualmente **stabilite nel Regno Unito o registrate con un codice EORI del Regno Unito**:
- le persone che attualmente non realizzano scambi con paesi terzi ma solo operazioni intra-Unione e che, di conseguenza, non hanno ricevuto un codice EORI da alcuno Stato membro, ma che dopo la fine del periodo di transizione intendono effettuare operazioni che richiedono formalità doganali le quali, a norma del CDU, impongono loro di essere registrati presso l'autorità doganale di uno Stato membro;
 - le persone, compresi gli operatori di paesi terzi, che possiedono un codice EORI attualmente valido attribuito dall'autorità doganale del Regno Unito, che non sarà più valido nell'Unione a partire dalla fine del periodo di transizione.

In questo caso, devono essere consapevoli che dopo la fine del periodo di transizione avranno l'obbligo di registrarsi presso l'autorità doganale competente di uno Stato membro e di utilizzare il nuovo codice EORI.

Dopo la fine del periodo di transizione le persone stabilite nel Regno Unito o in un altro paese terzo che dispongono di una stabile organizzazione in uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 5, punto 32, del CDU, sono tenute, a norma

⁸ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1) ("AD CDU")

dell'articolo 9, paragrafo 1, del CDU, a registrarsi presso le autorità doganali dello Stato membro in cui ha sede la stabile organizzazione. Le persone che non dispongono di una stabile organizzazione in uno Stato membro devono registrarsi, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del CDU, presso l'autorità doganale competente dello Stato membro responsabile del luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta; inoltre, tali operatori economici devono nominare un rappresentante fiscale, laddove richiesto dalla legislazione in vigore.

Anche queste persone possono presentare i dati richiesti (allegato 12-01 dell'AD CDU) o prendere le misure necessarie per la registrazione già prima della fine del periodo di transizione. Le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero accettare le richieste già prima della fine del periodo di transizione e attribuire codici EORI aventi come "data di inizio del codice EORI" la data che segue la data della fine del periodo di transizione o una data successiva, in base alle richieste delle persone interessate.

2. DECISIONI DOGANALI

2.1 Autorizzazioni

Gli effetti della fine del periodo di transizione sulle autorizzazioni dipendono dal tipo di autorizzazione, in particolare l'autorità doganale competente per il rilascio, il titolare dell'autorizzazione e la copertura geografica.

Autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito

In linea generale dopo la fine del periodo di transizione le autorizzazioni già rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'Unione¹¹. Dopo la fine del periodo di transizione le autorità doganali del Regno Unito non saranno più un'autorità doganale competente dell'Unione.

Quando il Regno Unito aderirà alla convenzione relativa a un regime comune di transito (CTC)¹² come parte contraente a titolo individuale dalla data che segue la fine del periodo di transizione, le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito per le semplificazioni del transito¹³ non saranno più valide nel sistema di decisioni doganali dell'Unione, ma dovranno essere gestite nel sistema nazionale del Regno Unito quale parte contraente della CTC. Quando il Regno Unito comunicherà agli Stati membri quali autorizzazioni continuano ad essere valide nel quadro della CTC, gli Stati membri dovranno accettare dette autorizzazioni come valide.

¹¹ Per le eccezioni, cfr. la successiva sottosezione sulle autorizzazioni relative agli spostamenti in corso di merci a norma dell'accordo di recesso.

¹² GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione 1/2017 (GUL 8 del 12.1.2018, pag. 1).

¹³ Autorizzazione all'uso di una garanzia globale, compreso l'esonero della garanzia, e autorizzazione all'uso del documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per le merci trasportate via aerea per le autorizzazioni in collegamento con l'Unione.

L'uso della garanzia globale richiede il ricalcolo dell'importo di riferimento per effetto delle modifiche della posizione doganale delle merci da far rientrare nel regime comune di transito.

Autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri

In linea generale, le autorizzazioni rilasciate dall'autorità doganale di uno Stato membro rimarranno valide, ma dovranno essere modificate dall'autorità doganale d'ufficio o in seguito a una domanda di modifica da parte dell'operatore economico in relazione alla copertura geografica o a elementi dell'autorizzazione relativi al Regno Unito.

Tuttavia, le autorizzazioni rilasciate agli operatori economici con codici EORI del Regno Unito non saranno più valide nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione¹⁴, a meno che l'operatore economico sia stabilito nell'Unione, abbia la possibilità di ottenere un codice EORI dell'Unione e di chiedere una modifica dell'autorizzazione per inserire il nuovo codice EORI dell'Unione al posto del codice EORI del Regno Unito. Quando l'autorizzazione non può essere modificata sostituendo il codice EORI del Regno Unito con un codice EORI dell'Unione, l'operatore economico deve richiedere una nuova autorizzazione con il suo nuovo codice EORI dell'Unione.

Le autorizzazioni rilasciate agli operatori economici con codice EORI dell'Unione, che attualmente sono valide anche nel Regno Unito, devono essere modificate per tener conto della fine del periodo di transizione e della corrispondente copertura geografica; ad esempio, nell'autorizzazione relativa al servizio regolare di trasporto marittimo i porti del Regno Unito dovranno essere soppressi, tranne i porti ubicati nell'Irlanda del Nord.

L'autorizzazione unica per le procedure semplificate (SASP) che attualmente copre il Regno Unito e un unico Stato membro non sarà più valida dopo la fine del periodo di transizione. Potrebbe tuttavia essere modificata e diventare autorizzazione nazionale. Se la SASP copre il Regno Unito e più di uno Stato membro, l'autorizzazione rimane valida se l'ufficio doganale di controllo è situato in uno Stato membro, ma deve essere modificata. Si fa notare che, nel caso in cui la SASP copra dichiarazioni semplificate, l'operatore economico è tenuto a presentare la dichiarazione complementare che copre anche il Regno Unito solo per il periodo fino alla fine del periodo di transizione¹⁵;

Quando in virtù dell'autorizzazione all'uso di una garanzia globale il titolare ricorre all'impegno di un fideiussore stabilito nel Regno Unito, detto impegno non è più valido e non può essere usato per coprire le nuove operazioni doganali. Il titolare deve sostituire detto impegno con un impegno che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 94 e 95 del CDU, compresa la condizione dello stabilimento nell'Unione.

L'uso della garanzia globale richiede il ricalcolo dell'importo di riferimento per effetto delle modifiche della posizione doganale delle merci o se una parte di essa

¹⁴ Per le eccezioni, cfr. la successiva sottosezione sulle autorizzazioni relative agli spostamenti in corso di merci a norma dell'accordo di recesso.

¹⁵ Qualora il periodo di transizione sia prorogato e non si concluda alla fine di un mese di calendario, la dichiarazione complementare distinta che copre i restanti Stati membri dovrà essere presentata solo per i restanti giorni del mese di calendario.

è valida solo nel Regno Unito (l'importo di riferimento è ripartito conformemente all'articolo 8 dell'ADT CDU¹⁶).

Gli operatori economici che attualmente non necessitano di autorizzazioni ma la cui situazione cambierà dopo la fine del periodo di transizione devono richiedere la pertinente autorizzazione. Gli operatori che attualmente sono titolari di autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito e che ritengono di soddisfare i requisiti del CDU anche dopo la fine del periodo di transizione devono richiedere le pertinenti autorizzazioni alle autorità doganali di uno Stato membro. Le domande possono già essere presentate prima della fine del periodo di transizione, per consentire all'autorità doganale competente di prepararsi ad adottare la decisione. In ogni caso, la decisione prenderà effetto non prima del giorno successivo alla fine del periodo di transizione.

Ciò vale anche per gli operatori economici che sono attualmente registrati con un codice EORI del Regno Unito e possiedono un codice EORI di uno Stato membro dell'UE con una data d'inizio futura. Nel loro caso, tuttavia, il sistema di decisioni doganali (*Customs Decision System – CDS*) non accetta i codici EORI che acquistano validità solo in futuro, ma consente una data di validità futura dell'autorizzazione. Di conseguenza, le domande di autorizzazione coperte dal sistema di decisioni doganali¹⁷ e presentate da detti operatori economici devono essere gestite al di fuori del sistema. L'autorizzazione dovrà essere introdotta nel sistema a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione, quando il codice EORI acquisterà validità.

Autorizzazioni relative agli spostamenti in corso di merci a norma dell'accordo di recesso

Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito o le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri a operatori titolari di codice EORI del Regno Unito continueranno ad applicarsi in via eccezionale ed esclusivamente alle situazioni e regimi in corso a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

Le autorizzazioni devono pertanto essere considerate valide per lo scopo fino al termine della situazione o, se anteriori, fino all'appuramento del regime o fino alla scadenza dei corrispondenti termini di cui all'allegato III dell'accordo di recesso.

2.2 Decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV)

La decisione relativa a informazioni tariffarie vincolanti (decisione ITV) è una decisione scritta adottata, su richiesta, da un'autorità doganale, che fornisce al destinatario la classificazione tariffaria delle merci prima dell'applicazione di un regime di importazione o di esportazione. La decisione ITV è vincolante per tutte le autorità doganali degli Stati membri e per il destinatario della decisione.

¹⁶ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1) ("ADT CDU")

¹⁷ Cfr. l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2089 (GU L 297 del 15.11.2017, pag. 13).

Dopo la fine del periodo di transizione le decisioni ITV già emesse dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'Unione.

Le decisioni ITV emesse dalle autorità doganali degli Stati membri nei confronti di detentori di codici EORI del Regno Unito non saranno più valide dopo la fine del periodo di transizione, in quanto i codici EORI non saranno più validi nel territorio doganale dell'Unione e le decisioni ITV non possono essere modificate (articolo 34, paragrafo 6, del CDU). Ciò si rifletterà automaticamente nel sistema EBTI-3. I destinatari delle decisioni ITV di cui sopra, prima di richiedere una nuova decisione ITV nell'Unione, dovranno registrarsi presso le autorità doganali conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del CDU, e all'articolo 6 dell'AD CDU, per ottenere un codice EORI valido. Il richiedente potrebbe richiedere la riemissione della precedente decisione ITV inserendo nel modulo di domanda il riferimento a detta decisione.

2.3 Decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO)¹⁸

La decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (decisione IVO) è una decisione scritta adottata su richiesta da un'autorità doganale che consente al destinatario di determinare l'origine delle merci prima dell'applicazione di un regime di importazione o di esportazione. La decisione IVO è vincolante per tutte le autorità doganali degli Stati Membri e per il destinatario della decisione.

Dopo la fine del periodo di transizione le decisioni IVO già emesse dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'Unione.

Inoltre, nell'adottare decisioni IVO dopo la fine del periodo di transizione, le autorità doganali degli Stati membri non devono considerare i fattori produttivi del Regno Unito (materiali od operazioni di trasformazione) come aventi "origine nell'Unione" (a fini non preferenziali) o come "originari dell'Unione" (a fini preferenziali) per la determinazione dell'origine delle merci che incorporano detti fattori produttivi.

Le decisioni IVO emesse dalle autorità doganali degli Stati membri nei confronti di detentori di codici EORI del Regno Unito non saranno più valide dopo la fine del periodo di transizione, in quanto i codici EORI non saranno più validi nel territorio doganale dell'Unione e le decisioni IVO non possono essere modificate (articolo 34, paragrafo 6, del CDU). I destinatari delle decisioni IVO possono registrarsi presso le autorità doganali per ottenere un codice EORI valido e poi presentare domanda di nuova decisione IVO nell'Unione.

Le decisioni IVO emesse prima della fine del periodo di transizione per merci che incorporano fattori produttivi del Regno Unito (materiali od operazioni di trasformazione) che sono stati determinanti per l'acquisizione dell'origine non saranno più valide dopo la fine del periodo di transizione.

¹⁸ Ai fini delle decisioni IVO, dopo la fine del periodo di transizione il contenuto dell'Irlanda del Nord, al pari di quello del resto del Regno Unito, dovrà essere considerato non originario.

3. ETICHETTE PER I BAGAGLI

Sui bagagli registrati in partenza dal Regno Unito con un aeromobile prima della fine del periodo di transizione, ma che arrivano in un aeroporto dell'Unione dopo tale data, è possibile apporre l'etichetta di cui all'allegato 12-03 dell'AE CDU¹⁹.

4. ASPETTI RELATIVI ALL'ORIGINE PREFERENZIALE²⁰

Dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell'Unione. Di conseguenza, il contenuto del Regno Unito (materiali od operazioni di trasformazione) sarà considerato "non originario" nell'ambito dei regimi commerciali preferenziali per la determinazione dell'origine preferenziale delle merci che incorporano detto contenuto²¹.

Si consiglia in particolare agli esportatori e ai produttori dell'Unione che redigono o chiedono la prova dell'origine per esportare in un paese partner²² di tener conto del fatto che i fattori produttivi del Regno Unito saranno "non originari" per le esportazioni effettuate dopo la fine del periodo di transizione.

Si consiglia agli importatori dell'Unione che chiedono il trattamento preferenziale nell'Unione (sulla base di un accordo di libero scambio o di un regime di preferenze autonome, come il sistema di preferenze generalizzate) di garantire che gli esportatori di paesi terzi siano in grado di dimostrare che le merci sono conformi ai requisiti sull'origine preferenziale, tenendo conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito.

I fornitori degli Stati membri dell'UE che forniscono all'esportatore o all'operatore commerciale le informazioni necessarie per determinare l'origine preferenziale delle merci mediante dichiarazioni del fornitore dovrebbero informare gli esportatori e gli operatori commerciali in merito alle modifiche del carattere originario delle merci fornite prima della fine del periodo di transizione e per le quali hanno fornito le dichiarazioni del fornitore.

Per quanto riguarda le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, i fornitori stabiliti negli Stati membri dell'UE dovrebbero informare l'esportatore o l'operatore commerciale

¹⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558) (di seguito "AE CDU").

²⁰ Ai fini della presente sezione sugli aspetti relativi all'origine preferenziale, dopo la fine del periodo di transizione il contenuto dell'Irlanda del Nord, al pari di quello del resto del Regno Unito, dovrà essere considerato non originario.

²¹ Per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare (allegato II del TFUE), dopo la fine del periodo di transizione il contenuto (materiale e lavoro o trasformazione) dei paesi e territori d'oltremare britannici non potrà essere utilizzato a fini di cumulo in altri paesi partner pertinenti dell'Unione.

²² Nel quadro della sua politica commerciale comune l'Unione ha anche concordato regimi commerciali preferenziali nel sistema di preferenze generalizzate (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm). Per quanto riguarda le questioni oggetto della presente nota (effetti dei fattori produttivi del Regno Unito all'atto della determinazione dell'origine preferenziale per il trattamento tariffario), i trattamenti tariffari preferenziali contenuti nel regime di preferenze generalizzate possono in pratica essere meno importanti degli accordi di libero scambio. Tuttavia, a fini di completezza la presente nota tratta entrambi gli aspetti.

qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più valida dopo la fine del periodo di transizione per la totalità o per alcune delle spedizioni coperte dalla stessa.

4.1 Determinazione dell'origine preferenziale²³ ai fini dei regimi preferenziali dell'Unione

Fatta salva la sottosezione 4.2, le merci importate nell'Unione dal Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione diventano merci non originarie ai fini del loro uso nell'ambito dei regimi preferenziali dell'Unione. Ne consegue quanto segue.

- Le merci prodotte nel Regno Unito, anche prima della fine del periodo di transizione, se trasferite nell'Unione o importate nell'Unione dal Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, non sono considerate originarie dell'Unione ai fini del loro uso nell'ambito dei regimi preferenziali dell'Unione.
- Le merci prodotte nell'Unione prima della fine del periodo di transizione, se situate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e importate nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, non sono considerate originarie dell'Unione ai fini del loro uso nell'ambito di regimi preferenziali dell'Unione e conformemente al principio di territorialità.
- Le merci originarie di paesi partner preferenziali dell'Unione e importate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione conformemente alle preferenze previste dai regimi commerciali preferenziali dell'Unione, se importate nell'Unione dal Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, non saranno considerate originarie del corrispondente paese partner. Tali merci non potranno quindi essere utilizzate ai fini del cumulo con il paese partner (cumulo bilaterale) o con altri paesi partner (cumulo diagonale) nell'ambito dei regimi preferenziali dell'Unione.

4.2 Requisiti in materia di trasporto diretto/assenza di manipolazione

Le merci originarie dell'Unione **esportate** dopo la fine del periodo di transizione **dall'Unione attraverso il Regno Unito in un paese terzo** con cui l'Unione ha un regime preferenziale possono avere diritto al trattamento preferenziale in tale paese terzo partner, purché siano rispettate le disposizioni in materia di trasporto diretto/assenza di manipolazione di cui alle disposizioni sull'origine del pertinente regime preferenziale dell'Unione.

Analogamente, le merci originarie di un paese terzo partner **importate** dopo la fine del periodo di transizione **da detto paese partner nell'Unione attraverso il Regno Unito** possono avere diritto al trattamento preferenziale nell'Unione, purché siano rispettate le disposizioni in materia di trasporto diretto/assenza di manipolazione di cui alle disposizioni sull'origine del pertinente regime preferenziale dell'Unione.

²³ I riferimenti alla dicitura "originario" o "non originario" in questa sezione sono da considerare unicamente in relazione all'origine preferenziale.

4.3 Prove dell'origine²⁴

Prove dell'origine emesse/redatte prima della fine del periodo di transizione

- Prove dell'origine emesse/redatte nell'Unione o nel Regno Unito

Le prove dell'origine emesse/redatte nell'Unione in relazione a merci con contenuto del Regno Unito o nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione devono essere considerate prove di origine valide, **purché l'esportazione della spedizione sia stata effettuata o assicurata prima della fine del periodo di transizione.**

La validità è limitata al periodo stabilito nell'ambito del pertinente regime commerciale preferenziale dell'Unione, affinché ne sia fatto uso all'atto dell'importazione nel paese partner conformemente alle pertinenti disposizioni del regime preferenziale dell'Unione.

Tuttavia, i paesi partner preferenziali dell'Unione possono mettere in discussione tali prove dell'origine e richiedere una verifica quando accompagnano merci importate nei paesi partner preferenziali dopo la fine del periodo di transizione. In questi casi, le autorità doganali degli Stati membri risponderanno alle richieste di verifica in funzione delle possibilità di cui dispongono per confermare il carattere originario delle merci o l'autenticità delle prove. A tal fine, l'origine nell'Unione deve essere determinata nel momento in cui è stata effettuata l'esportazione, alla luce del principio enunciato al primo paragrafo.

- Prove dell'origine emesse/redatte nei paesi partner preferenziali dell'Unione

Le prove dell'origine emesse o redatte nei paesi partner preferenziali dell'Unione prima della fine del periodo di transizione in relazione a merci con contenuto del Regno Unito saranno considerate prove di origine valide durante il periodo di validità nell'Unione, **purché l'esportazione della spedizione sia stata effettuata o assicurata prima della fine del periodo di transizione.**

Tuttavia, dopo la fine del periodo di transizione le merci aventi origine nell'Unione, che incorporano contenuto del Regno Unito pertinente per l'acquisizione dell'origine, importate nei paesi partner preferenziali dell'Unione e accompagnate da una prova dell'origine dell'Unione in corso di validità non possono essere utilizzate nei paesi partner preferenziali dell'Unione a fini di cumulo.

Prove dell'origine²⁵ emesse/redatte dopo la fine del periodo di transizione

In casi specifici, dopo la fine del periodo di transizione possono essere emessi/redatti specifici tipi di prove dell'origine per le esportazioni effettuate prima della fine di detto periodo:

²⁴ Prove dell'origine emesse o redatte: certificati di origine emessi, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di origine e attestazioni di origine redatte.

²⁵ Prove dell'origine emesse o redatte; certificati di origine emessi; autocertificazioni.

- duplicato dei certificati di circolazione
Dopo la fine del periodo di transizione può essere rilasciato duplicato del certificato di circolazione su richiesta di un esportatore dell'Unione in relazione a un certificato di circolazione originale emesso dalle autorità doganali degli Stati membri prima della fine di detto periodo;
- rilascio a posteriori di certificati di circolazione
Il certificato di circolazione può essere rilasciato a posteriori dopo la fine del periodo di transizione su richiesta di un esportatore dell'Unione se le merci sono state esportate prima della fine di detto periodo;
- dichiarazioni di origine, attestazioni di origine e dichiarazioni su fattura a posteriori
Un esportatore dell'Unione può redigere una dichiarazione di origine dopo la fine del periodo di transizione se le merci sono state esportate prima della fine di detto periodo.

4.4 Dichiarazioni del fornitore ai fini degli scambi preferenziali

Le dichiarazioni del fornitore sono documenti giustificativi in base ai quali possono essere emesse o redatte le prove dell'origine. Dopo la fine del periodo di transizione potranno essere utilizzate per il rilascio di prove dell'origine a condizione che non considerino contenuto del Regno Unito ai fini dell'acquisizione dell'origine.

Gli esportatori e le autorità doganali competenti o altre autorità competenti che emettono o redigono le suddette prove dell'origine dopo la fine del periodo di transizione sono tenuti a verificare la conformità alle condizioni delle dichiarazioni del fornitore all'atto dell'emissione/della redazione della prova e dell'effettuazione dell'esportazione.

Dalla fine del periodo di transizione le dichiarazioni del fornitore redatte da fornitori del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione non possono essere utilizzate per l'emissione o la redazione di prove dell'origine negli Stati membri dell'UE.

4.5 Esportatori autorizzati

Per quanto riguarda gli esportatori autorizzati ai fini del rilascio di dichiarazioni su fattura o di dichiarazioni di origine conformemente alle disposizioni pertinenti sull'origine preferenziale dell'Unione si applica quanto segue:

- le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito agli esportatori e ai rispeditori per essere esportatori autorizzati non saranno più valide nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione;
- le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito non saranno più valide nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione;

- le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nell'Unione con un codice EORI del Regno Unito non saranno più valide nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione;
- gli esportatori e i rispeditori dell'Unione autorizzati stabiliti nell'Unione dovrebbero informare l'autorità doganale nazionale interessata delle modifiche all'adempimento delle condizioni alle quali sono stati autorizzati, considerando che il contenuto del Regno Unito sarà non originario dopo la fine del periodo di transizione. Di conseguenza, le autorità doganali degli Stati membri che hanno conferito la qualifica di esportatori autorizzati a tali esportatori e rispeditori modificheranno o revocheranno l'autorizzazione, secondo il caso.

4.6 Esportatori registrati (REX)

Per quanto riguarda gli esportatori registrati (REX) ai fini della redazione delle attestazioni di origine o delle dichiarazioni di origine in conformità delle disposizioni pertinenti sull'origine preferenziale dell'Unione:

- le registrazioni effettuate dalle autorità doganali britanniche di esportatori e rispeditori nel sistema REX non saranno più valide nell'Unione dopo il periodo di transizione;
- le registrazioni effettuate dalle autorità doganali degli Stati membri di esportatori e rispeditori stabiliti nel Regno Unito non saranno più valide nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione;
- le registrazioni effettuate dalle autorità doganali degli Stati membri di esportatori e rispeditori stabiliti nell'Unione con un codice EORI del Regno Unito non saranno più valide nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione;
- gli esportatori e i rispeditori registrati dell'Unione stabiliti nell'Unione dovrebbero informare immediatamente l'autorità doganale nazionale interessata di ogni modifica pertinente relativa alle informazioni da essi fornite ai fini della loro registrazione. Di conseguenza, le autorità doganali degli Stati membri che hanno registrato tali esportatori e rispeditori procederanno alla revoca della registrazione se le condizioni per la registrazione non saranno più soddisfatte.

4.7 Deroghe ai contingenti di origine stabilite in taluni accordi di libero scambio dell'Unione

Poiché le deroghe ai contingenti di origine sono disciplinate dall'articolo 56, paragrafo 4, del CDU, si applicheranno le stesse norme previste per i contingenti tariffari.

5. ENTRATA DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

5.1 Dichiarazione sommaria di entrata (dichiarazione ENS)

Le merci introdotte dal Regno Unito nel territorio doganale dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione dovranno essere oggetto di una dichiarazione

sommatoria di entrata (dichiarazione ENS), ove necessario, da presentare entro i termini stabiliti dall'AD CDU²⁶. Tale dichiarazione include anche le merci che circolano tra due punti del territorio doganale dell'Unione attraverso il Regno Unito. Una dichiarazione di transito comprendente tutti i dati relativi alla sicurezza può essere utilizzata per soddisfare i requisiti relativi alla dichiarazione ENS nel rispetto dei limiti temporali, ad esempio nel caso in cui venga utilizzato il transito comune. Per maggiori dettagli sui requisiti relativi alla dichiarazione ENS per specifici scenari di transito o esportazione, in funzione del luogo in cui si trovano le merci alla fine del periodo di transizione, cfr. rispettivamente la sezione 7.1, Transito e la sezione 8.2 Esportazione e riesportazione.

La dichiarazione ENS presentata presso l'ufficio doganale di prima entrata nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione per merci in arrivo solo dopo la fine di detto periodo rimane valida per i porti o gli aeroporti successivi nell'Unione (o viceversa) ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

Lo stesso vale in caso di diversioni, se le merci oggetto di dichiarazione ENS presentata prima della fine del periodo di transizione presso l'ufficio doganale di prima entrata nel Regno Unito sono state deviate e arrivano invece nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione; i dati della dichiarazione ENS devono essere trasmessi all'ufficio doganale effettivo di prima entrata. In tali situazioni, l'operatore economico non è tenuto a presentare una nuova dichiarazione ENS.

Nel caso specifico in cui le merci partono dal Regno Unito direttamente per l'Unione prima della fine del periodo di transizione e arrivano nel territorio doganale dell'Unione dopo la fine di detto periodo, non è necessaria alcuna dichiarazione ENS.

5.2 Custodia temporanea delle merci

Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri comprendenti la possibilità di trasferire merci in una struttura di custodia temporanea nel Regno Unito, dovranno essere modificate per escludere tale possibilità dopo la fine del periodo di transizione.

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applicherà alle merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea prima della fine del periodo di transizione e che si trovano nel territorio doganale del Regno Unito alla fine di detto periodo. Dette merci dovranno essere vincolate a un regime doganale o riesportate entro 90 giorni a norma dell'articolo 149 del CDU. Ai sensi dell'articolo 79 del CDU in caso di inosservanza sorge un'obbligazione doganale. Se la dichiarazione di custodia temporanea presentata prima della fine del periodo di transizione per merci situate nel Regno Unito è invalidata dopo la fine del periodo di transizione (ad esempio, perché di fatto le merci non unionali non sono state presentate in dogana a norma dell'articolo 146, paragrafo 2, del CDU), il CDU si applicherà solo se le merci si trovavano effettivamente nell'Unione prima della fine del periodo di transizione.

²⁶ Articoli da 105 a 111 dell'AD CDU.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, non sono consentiti gli spostamenti di merci tra l'Unione e il Regno Unito a norma dell'articolo 148, paragrafo 5, lettere b) e c), del CDU qualora si concludano solo dopo la fine del periodo di transizione.

Se le merci in custodia temporanea che sono oggetto di un'autorizzazione per la gestione di strutture di custodia, rilasciata dalle autorità doganali del Regno Unito, giungeranno alla frontiera dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, tali merci saranno trattate come merci non unionali introdotte nel territorio doganale dell'Unione da un paese terzo.

Se le merci in custodia temporanea giungeranno nell'Unione già prima della fine del periodo di transizione, ma il loro spostamento verso una struttura di custodia temporanea dell'Unione dovesse continuare dopo detta data, tale spostamento non sarà coperto da un'autorizzazione valida. La custodia temporanea di dette merci coperte da un'autorizzazione non valida dovrebbe quindi concludersi prima della fine del periodo di transizione (ad esempio, vincolando le merci a un regime doganale o riesportandole). Se, a causa di circostanze eccezionali, la custodia temporanea di dette merci non può concludersi prima della fine del periodo di transizione, occorre concluderla senza indugio appena le circostanze eccezionali sono cessate. Se la regolarizzazione non ha luogo, si avrà un'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale relativi all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

5.3 Posizione doganale delle merci

Spostamenti in corso di merci

Le merci unionali che, verso la fine del periodo di transizione, circolano con movimento intra-Unione dal Regno Unito verso l'Unione o viceversa possono essere ancora trattate come movimento intra-Unione, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 47 dell'accordo di recesso. Questa regola si applicherà anche alle merci unionali che circolano tra due punti del territorio doganale dell'Unione attraverso il Regno Unito.

A norma dell'articolo 47, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, la persona interessata deve dimostrare quanto segue quando dette merci arrivano alla rispettiva frontiera tra l'Unione e il Regno Unito: i) che detti spostamenti sono iniziati prima della fine del periodo di transizione e si sono conclusi successivamente; ii) che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali²⁷. I mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali da utilizzare a tal fine sono stabiliti dall'articolo 199 dell'AE CDU.

²⁷ L'articolo 47, paragrafo 2, dell'accordo di recesso stabilisce che la presunzione di posizione doganale di merci unionali di cui all'articolo 153, paragrafo 1, del CDU non si applicherà più agli spostamenti in corso di merci tra il Regno Unito e l'Unione. Fintantoché dette merci restano nel rispettivo territorio doganale, dell'Unione o del Regno Unito, non è richiesta alcuna prova della posizione doganale di merci unionali. La non applicazione della presunzione si ha quando, dopo la fine del periodo di transizione, le merci attraversano la frontiera tra l'Unione e il Regno Unito.

La prova dell'inizio dello spostamento prima della fine del periodo di transizione deve essere fornita con documento di trasporto o qualsiasi altro documento che indichi la data in cui è iniziato lo spostamento, includendovi la parte dell'attraversamento della frontiera. Nella maggior parte dei casi si tratta della data in cui il vettore ha preso in consegna le merci per il trasporto; oppure della data in cui le merci sono prese in consegna da uno spedizioniere che si assume la responsabilità delle merci e che successivamente incarica un vettore. In quest'ultimo caso, è probabile che l'operatore economico non abbia alcun controllo sulla tempistica del trasporto; tuttavia se intende far valere l'accordo di recesso per lo spostamento in questione, dovrà fornire allo spedizioniere una prova della posizione. Tra gli esempi di documenti di trasporto si possono citare: il documento CMR, la lettera di vettura CIM, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Se, all'arrivo alla frontiera tra l'Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, l'operatore economico non è in grado di fornire le rispettive prove, le merci saranno trattate come merci di paesi terzi, vale a dire quando le merci saranno immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione dovranno essere pagate le rispettive obbligazioni doganali, l'IVA e l'accise, a seconda del caso. A seconda del caso, saranno necessarie licenze di esportazione o di importazione per gli spostamenti in corso senza prove.

Aspetti relativi all'origine

Se le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali, vale a dire se le merci unionali circolanti tra l'Unione e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione soddisfano i criteri di cui all'articolo 47, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, saranno considerate originarie ai fini del loro uso nell'ambito di regimi preferenziali dell'Unione, purché siano disponibili i documenti necessari per dimostrare l'origine delle merci conformemente alle disposizioni del regime preferenziale dell'Unione in questione, nelle due situazioni seguenti: i) se dette merci erano merci prodotte nell'Unione e situate nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione; oppure ii) se dette merci originarie di paesi partner preferenziali dell'Unione sono state importate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Questa regola si applicherà anche alle merci unionali che circolano tra due punti del territorio doganale dell'Unione attraverso il Regno Unito.

Merci trasportate per via aerea con un documento di trasporto unico

A norma dell'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, se le merci unionali trasportate per via aerea sono state imbarcate o trasbordate in un aeroporto dell'Unione a destinazione di un aeroporto del Regno Unito o viceversa, se il trasporto viene effettuato ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, lettera a), dell'AD CDU in base a un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro o nel Regno Unito e se la circolazione ha inizio prima della fine del periodo di transizione e si conclude nell'altro aeroporto rispettivo dopo la fine del periodo di transizione, dette merci conserveranno la loro posizione unionale e non sarà necessaria alcuna prova della posizione doganale di merci unionali. Nella pratica la norma si applicherà solo agli aeromobili in partenza prima delle ore 00:00 CET del giorno della fine del periodo di transizione su un volo diretto verso

l'altro aeroporto rispettivo e che arrivano a destinazione dopo le 00:00 CET il giorno successivo alla fine del periodo di transizione.

Merci trasportate via mare

Per quanto riguarda il servizio regolare di trasporto marittimo, l'articolo 47, paragrafi 4 e 5, dell'accordo di recesso disciplina i viaggi iniziati prima della fine del periodo di transizione, che facciano scalo in un porto del Regno Unito e che si concludano dopo la fine del periodo di transizione.

Nel caso in cui la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo abbia, durante un viaggio in corso, fatto scalo in uno o più porti del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, la posizione doganale delle merci unionali trasportate sulla nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo è coperta dal servizio regolare di trasporto marittimo e non è modificata. Lo stesso vale per le merci unionali imbarcate prima della fine del periodo di transizione e successivamente scaricate in qualsiasi porto, anche nel caso in cui, durante un viaggio in corso, la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo abbia fatto scalo in un qualsiasi porto del Regno Unito dopo la fine di detto periodo.

Nel caso in cui, durante un viaggio in corso, la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo abbia fatto scalo in uno o più porti del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, al momento dello scarico delle merci unionali imbarcate in qualsiasi porto del Regno Unito o dell'Unione in cui si sia fatto scalo dopo la fine di detto periodo sarà richiesta la prova della posizione doganale di merci unionali. I mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali da utilizzare a tal fine sono stabiliti dall'articolo 199 dell'AE CDU. In altri termini, se la nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo fa scalo in un porto del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione, l'autorizzazione per il servizio regolare di trasporto marittimo non potrà più essere invocata per la parte restante del viaggio in corso.

5.4 Esenzione dai dazi all'importazione

Merci in reintroduzione

Quando merci unionali sono state temporaneamente esportate dal Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e sono reimportate nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione conformemente alle condizioni di cui all'articolo 203 del CDU, tali merci sono considerate merci in reintroduzione e sono quindi importate in esenzione totale.

Se merci unionali sono trasportate dall'Unione nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e se, successivamente, tali merci tornano nell'Unione dopo la fine di detto periodo, di applicano le disposizioni sulle merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 del CDU, se l'operatore economico è in grado di dimostrare che le merci unionali:

- sono state trasportate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione;

- sono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate, ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 5, del CDU e dell'articolo 158 dell'AD CDU.

La fine del periodo di transizione, tuttavia, non può essere utilizzata in sé come circostanza particolare per superare il periodo di tre anni di cui all'articolo 203, paragrafo 1, del CDU.

La prova che le merci unionali sono state trasportate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione dovrebbe essere fornita in particolare dai rispettivi documenti di trasporto e, se necessario, corredata di altri documenti pertinenti (ad esempio, un contratto di locazione). Se del caso, può essere richiesta una prova che lo stato delle merci non è stato alterato.

Regolamento in materia di franchigie doganali

Per quanto riguarda la franchigia per i beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo nell'Unione, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1186/2009²⁸ sulle franchigie doganali prevede un periodo continuativo di almeno dodici mesi in un luogo di residenza normale al di fuori del territorio doganale dell'Unione per poter beneficiare della franchigia.

Per tali beni personali nonché per altre categorie di merci contemplate dal regolamento (CE) n. 1186/2009, ad esempio le merci importate in occasione di un matrimonio di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, i periodi richiesti, ad esempio il periodo di residenza, possono comprendere anche il periodo precedente la fine del periodo di transizione ai fini dell'applicazione del medesimo regolamento.

6. IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

Il CDU continuerà ad applicarsi a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso alle merci che si trovano nel territorio doganale del Regno Unito per le quali le autorità doganali del Regno Unito hanno accettato una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica prima della fine del periodo di transizione, ma che sono immesse solo dopo la fine di detto periodo. Ciò può succedere perché la verifica ha richiesto tempo, ad esempio perché il dichiarante ha dovuto fornire altri documenti o le autorità doganali hanno dovuto attendere i risultati di analisi di laboratorio (articolo 77, paragrafo, 1, lettera a), e articoli 188 e 194 del CDU).

Quando la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica è invalidata dopo la fine del periodo di transizione e le merci erano in precedenza in custodia temporanea, le merci dichiarate nella dichiarazione doganale invalidata sono considerate in custodia temporanea dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, vale a dire prima della fine del periodo di transizione, e pertanto il CDU si applicherà a tali merci. Se una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica invalidata riguarda merci precedentemente vincolate a un altro regime doganale (ad esempio il deposito doganale), le merci dichiarate saranno considerate vincolate a tale regime doganale a partire da prima della fine del periodo di transizione.

²⁸ Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

7. REGIMI SPECIALI

7.1 Transito

Regimi di transito unionale/comune²⁹

Alla fine del periodo di transizione il Regno Unito aderirà a titolo individuale alla convenzione relativa a un regime comune di transito³⁰ (CTC) e potrà quindi avvalersi del regime di transito comune e continuare ad avere accesso al nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS) e ad altri sistemi informatici connessi in quanto parte contraente della CTC. Le operazioni di transito in corso alla fine del periodo di transizione continueranno quindi nel sistema NCTS.

Situazioni in cui le merci sono state svincolate per un regime di transito nell'Unione o in un paese di transito comune o nel Regno Unito e si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione.

Se le merci in transito si troveranno nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il CDU continuerà ad applicarsi a tali scenari a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso. In alternativa, in dette situazioni, qualora l'operazione di transito si concluda al di fuori del Regno Unito, gli operatori economici possono continuare il rispettivo transito nel quadro del CTC, come descritto per le situazioni non disciplinate dall'accordo di recesso.

- a) Se le merci sono vincolate a un regime di transito unionale o a un regime di transito comune in un paese di transito comune con destinazione nel Regno Unito e si trovano già nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il movimento di transito proseguirà come transito unionale fino all'ufficio doganale di destinazione.
- b) Se le merci sono vincolate a un regime di transito unionale nel Regno Unito con destinazione nell'Unione o in un paese di transito comune e si trovano ancora nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il movimento di transito proseguirà come transito unionale fino alla destinazione nell'Unione o nel paese di transito comune. All'ufficio doganale di entrata nell'Unione il documento di accompagnamento transito (DAT) o il documento di accompagnamento transito/sicurezza (DATS) con il numero di riferimento del movimento (MRN) dell'operazione di transito dimostra che l'operazione di transito è disciplinata dall'accordo di recesso. Deve essere presentata la dichiarazione ENS a fini di sicurezza, a meno che le indicazioni necessarie per la dichiarazione ENS siano già state fornite all'ufficio doganale di partenza con la dichiarazione di transito e l'obbligo sia stato pertanto rispettato, oppure l'obbligo di presentare la dichiarazione ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU.

²⁹ La DG TAXUD ha pubblicato l'"Allegato I - Scenari operativi di transito in caso di Brexit" contenente esempi pratici dei movimenti di transito come descritti nella presente sezione.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/annex_i_brexit_transit_business_scenarios.pdf.

³⁰ GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione 1/2017 (GU L 8 del 12.1.2018, pag. 1).

- c) Se le merci circolano tra un ufficio doganale di partenza in uno Stato membro o in un paese di transito comune attraverso il Regno Unito verso un ufficio doganale di destinazione situato in uno Stato membro o in un paese di transito comune e si trovano ancora nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il movimento di transito proseguirà come transito unionale fino a destinazione. All'ufficio doganale di entrata nell'Unione il DAT/DATS con il numero di riferimento del movimento (MRN) dell'operazione di transito dimostra che l'operazione di transito è disciplinata dall'accordo di recesso. Deve essere presentata la dichiarazione ENS, a meno che le indicazioni necessarie per tale dichiarazione siano già state fornite con la dichiarazione di transito o l'obbligo di presentare la dichiarazione ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU.

Alle eventuali procedure di indagine o di recupero relative a detti movimenti di transito si applicano le disposizioni del CDU in materia di ricerca e recupero.

Situazioni in cui le merci sono state svincolate per un regime di transito nell'Unione o in un paese di transito comune o nel Regno Unito, sono trasportate verso, da o attraverso il Regno Unito e non si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione.

- a) Merci che circolano nel contesto di un'operazione di transito da un ufficio doganale di partenza nell'Unione, o in un paese di transito comune, **verso un ufficio doganale di destinazione nel Regno Unito**

Se le merci sono vincolate a un regime di transito unionale nell'Unione o a un regime di transito comune in un paese di transito comune con destinazione nel Regno Unito e si trovano ancora nell'Unione alla fine del periodo di transizione, il regime di transito unionale proseguirà come regime di transito comune nel Regno Unito. L'ufficio doganale di entrata nel Regno Unito svolgerà il ruolo di ufficio doganale di transito, dovrà cioè richiedere i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempiere tutti i compiti di un ufficio doganale di transito. Alla frontiera esterna dell'Unione deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita (dichiarazione EXS) a fini di sicurezza, a meno che le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza siano già state fornite all'ufficio doganale di partenza con la dichiarazione di transito e l'obbligo sia stato pertanto rispettato, oppure l'obbligo di presentare la dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU.

- b) Merci che circolano nel contesto di un'operazione di transito **da un ufficio doganale di partenza nel Regno Unito** verso un ufficio doganale di destinazione nell'Unione o in un paese di transito comune

Se le merci sono vincolate a un regime di transito unionale nel Regno Unito con destinazione nell'Unione o in un paese di transito comune e si trovano già nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il regime di transito proseguirà fino alla destinazione nell'Unione o nel paese di transito comune.

c) **Merci che circolano nel contesto di un'operazione di transito attraverso il Regno Unito**

Se le merci circolano tra un ufficio doganale di partenza in uno Stato membro o in un paese di transito comune attraverso il Regno Unito verso un ufficio doganale di destinazione situato in uno Stato membro o in un paese di transito comune e si trovano ancora nell'Unione o in un paese di transito comune alla fine del periodo di transizione, il regime di transito proseguirà come regime di transito comune nel Regno Unito. L'ufficio doganale di entrata nel Regno Unito e l'ufficio doganale di entrata nel rispettivo Stato membro quando le merci saranno reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione svolgeranno il ruolo di uffici doganali di transito. Essi dovranno chiedere i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempiere tutti i compiti di un ufficio doganale di transito. Al momento della partenza dal territorio dell'Unione (prima dell'entrata nel Regno Unito) occorre presentare una dichiarazione EXS, a meno che le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza siano già state fornite con la dichiarazione di transito o l'obbligo di presentare la dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU.

Se le merci hanno attraversato il Regno Unito e sono state reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione o di un paese di transito comune prima della fine del periodo di transizione, tale operazione di transito proseguirà fino a destinazione.

Se le merci oggetto di dichiarazione di transito hanno attraversato e lasciato il Regno Unito con destinazione diretta l'Unione, ma non sono state ancora reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione alla fine del periodo di transizione, l'ufficio doganale di entrata nell'Unione fungerà da ufficio doganale di transito. Esso chiederà i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempirà tutti i compiti di un ufficio doganale di transito.

Le autorità doganali possono continuare ad accettare, per un periodo massimo di un anno dopo l'adesione del Regno Unito alla CTC, i formulari esistenti di impegno del garante e i certificati di garanzia³¹, purché i necessari adattamenti geografici siano effettuati manualmente e approvati dal garante (nel caso degli impegni del garante) o dalle stesse autorità doganali (nel caso dei certificati di garanzia). Entro la fine di tale periodo il titolare di tale regime deve fornire un nuovo impegno secondo il modello modificato.

Qualora sia stata avviata una procedura di ricerca o di recupero, che però non si è conclusa entro la fine del periodo di transizione, essa prosegue nel sistema NCTS.

Documento di trasporto elettronico (ETD) utilizzato come dichiarazione di transito per merci trasportate per via aerea o marittima

Se le merci sono vincolate al regime di transito basato su ETD per le merci trasportate per via aerea nell'Unione o in un paese di transito comune con destinazione nel Regno Unito e non giungono nel Regno Unito prima della fine del

³¹ Allegati 32-01, 32-02 e 32-03 e capi VI e VII della parte II dell'allegato 72-04 dell'AE CDU.

periodo di transizione, il regime proseguirà come regime di transito comune basato su ETD fino all'aeroporto di arrivo del Regno Unito a partire da detta data.

Quando le merci sono vincolate al regime di transito basato su ETD per le merci trasportate per via aerea nel Regno Unito con destinazione nell'Unione o in un paese di transito comune e non giungono nell'Unione o nel paese di transito comune prima della fine del periodo di transizione, il regime proseguirà come regime di transito comune basato su ETD fino all'aeroporto nell'Unione o nel paese di transito comune a partire da detta data.

Se le merci trasportate via mare nel quadro di un regime di transito basato su ETD tra il Regno Unito e l'Unione con una nave preposta al servizio regolare di trasporto marittimo e che il movimento inizia prima della fine del periodo di transizione, il regime di transito proseguirà fino alla sua destinazione nell'Unione.

Se le merci sono trasportate via mare in regime di transito basato su ETD tra il Regno Unito e l'Unione su nave non preposta al servizio regolare di trasporto marittimo e se detta nave ha lasciato il Regno Unito prima della fine del periodo di transizione ed è arrivata direttamente in un porto dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, il regime di transito proseguirà fino alla sua destinazione nell'Unione.

Se le merci vincolate al regime di transito basato su ETD si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il regime di transito proseguirà a norma del CDU a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

Circolazione di merci nel contesto di operazioni TIR

Il Regno Unito (come tutti gli Stati membri dell'UE) è già oggi una parte contraente a titolo individuale della convenzione TIR³². Sebbene il Regno Unito possa accedere al sistema NCTS in quanto parte contraente della CTC, l'accesso non copre l'uso dell'NCTS per le operazioni TIR.

Se le merci circolanti in regime TIR³³ si troveranno nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il CDU continuerà ad applicarsi a tali scenari a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

- a) Quando le merci sono vincolate al regime TIR nell'Unione con destinazione/uscita nel Regno Unito e si trovano già nel Regno Unito, il movimento TIR proseguirà a norma del CDU. L'ufficio doganale di destinazione/uscita del Regno Unito invierà i rispettivi messaggi NCTS TIR all'ufficio doganale di partenza/entrata situato nell'Unione.
- b) Quando le merci sono vincolate al regime TIR nel Regno Unito con destinazione nell'Unione e si trovano ancora nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, detto movimento TIR proseguirà a norma del CDU (e nel sistema NCTS) fino alla sua destinazione nell'Unione. Quando le merci

³² Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, stipulata a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 2).

³³ In linea con l'articolo 226, paragrafo 3, l'articolo 227, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 228 del CDU.

arrivano a un ufficio doganale alla frontiera esterna dell'Unione con il Regno Unito, il carnet TIR con il numero di riferimento del movimento (MRN) dell'operazione TIR dimostra che l'operazione è disciplinata dall'accordo di recesso. All'entrata nell'Unione deve essere presentata una dichiarazione ENS, a meno che le indicazioni necessarie per tale dichiarazione siano già state fornite o l'obbligo di presentare una dichiarazione ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU. Il movimento TIR proseguirà, a norma del CDU, fino all'ufficio doganale di destinazione/uscita nell'Unione, il quale invierà i rispettivi messaggi NCTS TIR all'ufficio doganale di partenza/entrata nel Regno Unito.

- c) Se le merci oggetto di un carnet TIR circolano, attraverso il Regno Unito, tra un ufficio doganale di partenza/entrata in uno Stato membro e un ufficio doganale di destinazione/uscita in un altro Stato membro e tali merci si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il movimento TIR proseguirà a norma del CDU (e nel sistema NCTS) fino a destinazione. Quando le merci arrivano a un ufficio doganale di reintroduzione alla frontiera esterna dell'Unione con il Regno Unito, il carnet TIR con il numero di riferimento del movimento (MRN) dell'operazione TIR dimostra che l'operazione è disciplinata dall'accordo di recesso. Prima di entrare nel territorio doganale dell'Unione alla frontiera Regno Unito/Unione deve essere presentata una dichiarazione ENS, a meno che le indicazioni necessarie per tale dichiarazione siano già state fornite o l'obbligo di presentare una dichiarazione ENS sia oggetto di esonero a norma del CDU. Il movimento TIR proseguirà, a norma del CDU, fino all'ufficio doganale di destinazione/uscita nell'Unione, il quale invierà i rispettivi messaggi NCTS TIR all'ufficio doganale di partenza/entrata nell'Unione.

In tutte le altre situazioni, ossia se le merci non si troveranno nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, alle operazioni TIR si applicheranno le formalità doganali espletate presso qualsiasi altra frontiera con un paese terzo.

- a) Merci che circolano nel contesto di un'operazione TIR da un ufficio doganale di partenza/entrata nell'Unione **verso un ufficio doganale di destinazione/uscita nel Regno Unito**

Se le merci sono vincolate al regime TIR nell'Unione con destinazione/uscita nel Regno Unito e si trovano ancora nell'Unione alla fine del periodo di transizione, il regime TIR sarà concluso per il territorio dell'Unione al più tardi presso l'ufficio doganale di uscita fisica dall'Unione. Tale ufficio diventerà l'ufficio doganale di destinazione/uscita. Esso dovrà chiedere i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e adempiere tutti i compiti di un ufficio doganale di destinazione/uscita³⁴. Per l'uscita delle merci alla frontiera esterna dell'Unione deve essere presentata una dichiarazione EXS, a meno che le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza siano già state fornite o l'obbligo di presentare la dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU.

³⁴ In particolare, i compiti previsti dagli articoli 278 e 279 dell'AE CDU.

Se le merci vincolate al regime TIR nell'Unione con destinazione/uscita nel Regno Unito sono state spedite ma non sono ancora arrivate nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il movimento TIR sarà soggetto alla normativa doganale del Regno Unito e alla convenzione TIR. I titolari del regime dovranno fornire una prova alternativa della conclusione del regime TIR e l'ufficio doganale di destinazione/uscita nell'Unione dovrà porre termine all'operazione e appurarla manualmente.

- b) Merci che circolano nel contesto di un'operazione TIR **da un ufficio doganale di partenza/entrata nel Regno Unito** verso un ufficio doganale di destinazione/uscita nell'Unione

Quando le merci sono vincolate al regime TIR nel Regno Unito con destinazione nell'Unione e si trovano già nell'Unione alla fine del periodo di transizione, tale movimento TIR può proseguire fino alla destinazione nell'Unione. Quando le merci giungeranno a un ufficio doganale di destinazione/uscita, l'operazione sarà trattata come qualsiasi altra operazione TIR.

- c) Merci che circolano nel contesto di un'operazione TIR **attraverso il Regno Unito**

Quando le merci circolano, attraverso il Regno Unito, tra un ufficio doganale di partenza/entrata in uno Stato membro e un ufficio doganale di destinazione/uscita in un altro Stato membro e si trovano ancora nell'Unione, prima di attraversare il Regno Unito, si applicano le seguenti disposizioni: dopo la fine del periodo di transizione tale regime TIR sarà concluso, al più tardi, presso l'ufficio doganale di uscita dall'Unione. Tale ufficio diventa l'ufficio doganale di destinazione/uscita. I "nuovi" uffici doganali di destinazione/uscita richiederanno i dati pertinenti all'ufficio doganale di partenza e svolgeranno tutti i compiti di un ufficio doganale di destinazione/uscita. Per l'uscita delle merci alla frontiera esterna dell'Unione deve essere presentata una dichiarazione EXS, a meno che le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza siano già state fornite o l'obbligo di presentare la dichiarazione pre-partenza sia oggetto di esonero a norma del CDU. Quando le merci, dopo aver attraversato il Regno Unito, giungono all'ufficio doganale di destinazione/uscita nell'Unione, l'operazione sarà trattata come qualsiasi altra operazione TIR.

Se le merci hanno attraversato il Regno Unito e sono state reintrodotte nel territorio doganale dell'Unione prima della fine del periodo di transizione, il movimento TIR può proseguire fino a destinazione.

7.2 Regimi speciali diversi dal transito

Deposito doganale

Le autorizzazioni per il deposito doganale rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che comprendono i movimenti di merci provenienti da depositi doganali situati nell'Unione verso depositi doganali situati nel Regno Unito a norma dell'articolo 219 del CDU e dell'articolo 179, paragrafo 3, dell'AD CDU,

dovranno essere modificate per escludere tale possibilità dopo la fine del periodo di transizione.

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applicherà alle merci vincolate al regime di deposito doganale prima della fine del periodo di transizione e che si trovano in un deposito doganale nel Regno Unito alla fine di detto periodo, nel corso di dodici mesi dopo la fine dello stesso periodo, come stabilito nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Se dopo la fine del periodo di transizione la dichiarazione doganale di vincolo al regime di deposito doganale è invalidata (ad esempio, perché le merci non unionali non sono state di fatto collocate nel deposito doganale), le merci oggetto della dichiarazione si considerano trovarsi nella situazione o nel regime precedente (vale a dire in custodia temporanea o in un regime speciale) in cui si trovavano prima della presentazione della dichiarazione di deposito doganale invalidata. Se dette merci si trovano nel Regno Unito, il CDU si applica alla situazione o al regime precedenti a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, sono esclusi i movimenti di merci in regime di deposito doganale tra l'Unione e il Regno Unito a norma dell'articolo 219 del CDU, se terminano solo dopo la fine del periodo di transizione.

Se le merci custodite in un deposito doganale del Regno Unito vengono portate nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali stabilite nel CDU per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno di detto territorio (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Se le merci circolanti tra un deposito doganale nel Regno Unito e un altro nell'Unione giungeranno nell'Unione poco prima della fine del periodo di transizione, senza che vi sia tempo sufficiente per raggiungere la destinazione, e il loro movimento prosegue nell'Unione, a partire da tale data le merci non sono coperte da un'autorizzazione valida nell'Unione. Di conseguenza, l'operatore economico interessato dovrebbe appurare tale regime prima della fine del periodo di transizione (ad esempio, vincolando le merci a un successivo regime doganale). Tale successivo regime può essere anche un deposito doganale, a condizione che le merci siano accompagnate da un'autorizzazione valida rilasciata dalle autorità doganali dell'Unione. Se tale regolarizzazione non ha luogo, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda la custodia di tali merci all'interno del territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Zone franche

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applicherà alle merci in una zona franca nel Regno Unito solo fino alla fine del periodo di transizione, come stabilito nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Se le merci vincolate al regime di zona franca nel Regno Unito sono portate nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali stabilite nel CDU per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno di detto territorio (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Ammissione temporanea

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applicherà alle merci vincolate al regime di ammissione temporanea prima della fine del periodo di transizione e che si trovano nel Regno Unito alla fine di detto periodo, nel corso di dodici mesi dopo lo svincolo delle merci a detto regime, come stabilito nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Se dopo la fine del periodo di transizione la dichiarazione doganale di vincolo al regime di ammissione temporanea è invalidata, le merci oggetto della dichiarazione si considerano trovarsi nella situazione o nel regime precedente (vale a dire in custodia temporanea o in un regime speciale) in cui si trovavano prima della presentazione della dichiarazione di ammissione temporanea invalidata. Se dette merci si trovano nel Regno Unito, il CDU si applica a detto regime di ammissione temporanea o a un regime speciale a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, sono esclusi i movimenti di merci in regime di ammissione temporanea tra l'Unione e il Regno Unito a norma dell'articolo 219 del CDU, se si concludono solo dopo la fine del periodo di transizione.

Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono portate dal Regno Unito nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali stabilite nel CDU per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno di detto territorio (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea soggette all'autorizzazione del Regno Unito circolano a norma dell'articolo 219 del CDU verso l'Unione prima della fine del periodo di transizione e si prevede che rimangano nel territorio doganale dell'Unione, il regime di ammissione temporanea dovrebbe essere appurato prima della fine di detto periodo. Le merci devono essere a) riesportate, b) vincolate a un successivo regime doganale, c) distrutte senza residui o d) abbandonate allo Stato. Il successivo regime può essere anche di ammissione temporanea, a condizione che le merci siano accompagnate da un'autorizzazione valida rilasciata dalle autorità doganali di uno Stato membro. Se l'appuramento non ha luogo, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda l'ammissione temporanea di tali merci all'interno del territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Carnet ATA

Il Regno Unito è parte contraente a titolo individuale, rispettivamente, della convenzione ATA³⁵ e della convenzione di Istanbul³⁶. I carnet ATA del Regno Unito restano pertanto validi per le merci in ammissione temporanea che si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione.

Gli operatori economici che attualmente trasportano merci dal Regno Unito a un altro Stato membro, o viceversa, su base temporanea (ad esempio, beni importati per esposizioni temporanee) dovranno vincolare tali merci al regime di ammissione temporanea dopo la fine del periodo di transizione. A tale scopo essi possono utilizzare i carnet ATA.

Quando merci scortate da un carnet ATA sono trasportate da un paese terzo al Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e sono riesportate da un altro Stato membro dopo tale data, l'ufficio doganale di uscita timbrerà il volet "riesportazione", che può essere utilizzato come prova di riesportazione. Tale prova può essere fornita all'ufficio doganale del Regno Unito in cui le merci erano state precedentemente introdotte. Può essere accettata come prova di riesportazione qualsiasi altra prova documentale atta a dimostrare che le merci si trovano al di fuori del territorio doganale dell'Unione (ad esempio, una dichiarazione doganale attestante che le merci sono state introdotte in un paese terzo). Ciò vale anche nel caso in cui un carnet ATA copra merci trasportate nell'Unione da un paese terzo prima della fine del periodo di transizione e riesportate dal Regno Unito dopo la fine di detto periodo.

I carnet ATA rilasciati nell'Unione per merci trasportate dall'Unione al Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e trasportate dal Regno Unito a un paese terzo dopo tale data saranno considerati come dichiarazioni di esportazione (articolo 339 dell'AE CDU).

Uso finale

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applicherà alle merci vincolate al regime di uso finale prima della fine del periodo di transizione e che si trovano nel Regno Unito alla fine di tale periodo, nel corso di dodici mesi dopo lo svincolo delle merci per detto regime, come stabilito nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Se dopo la fine del periodo di transizione la dichiarazione doganale di vincolo al regime di uso finale è invalidata, le merci oggetto della dichiarazione si considerano trovarsi nella situazione o nel regime precedente (vale a dire in custodia temporanea o in un regime speciale) in cui si trovavano prima della presentazione della dichiarazione di uso finale invalidata. Se dette merci si trovano nel Regno Unito, il CDU si applica a detto regime di ammissione temporanea o a un regime speciale a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

³⁵ Convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961 e successive modifiche (convenzione ATA).

³⁶ Convenzione sull'ammissione temporanea e successive modifiche (convenzione di Istanbul) (GU L 130 del 27.5.1993, pag. 1).

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, sono esclusi i movimenti di merci in regime di uso finale tra l'Unione e il Regno Unito a norma dell'articolo 219 del CDU, se terminano solo dopo la fine del periodo di transizione.

Se le merci vincolate al regime di uso finale sono portate dal Regno Unito nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali applicabili alle merci di paesi terzi (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Se le merci vincolate al regime di uso finale soggette all'autorizzazione del Regno Unito circolano a norma dell'articolo 219 del CDU verso l'Unione prima della fine del periodo di transizione e si prevede che rimangano nel territorio doganale dell'Unione, il regime di uso finale dovrebbe essere appurato prima di detta data. Le merci devono essere a) portate fuori dal territorio doganale dell'Unione, b) utilizzate ai fini previsti per l'applicazione dell'esenzione dal dazio o del dazio ridotto, c) distrutte con o senza residui, o d) abbandonate allo Stato. Lo stesso vale per le autorizzazioni di trasferimento di diritti e obblighi e per la circolazione delle merci di cui agli articoli 218 e 219 del CDU. Se l'appuramento di cui sopra non ha luogo, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda l'uso finale delle stesse all'interno del territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Perfezionamento attivo

Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applicherà alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo prima della fine del periodo di transizione e che si trovano nel Regno Unito alla fine di detto periodo, nel corso di dodici mesi dopo lo svincolo delle merci per detto regime, come stabilito nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Se dopo la fine del periodo di transizione la dichiarazione doganale di vincolo al regime di perfezionamento attivo è invalidata, le merci oggetto della dichiarazione si considerano trovarsi nella situazione o nel regime precedente (vale a dire in custodia temporanea o in un regime speciale) in cui si trovavano prima della presentazione della dichiarazione invalidata. Se dette merci si trovano nel Regno Unito, il CDU si applica a detto regime di ammissione temporanea o a un regime speciale a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo di recesso, sono esclusi i movimenti di merci in regime di perfezionamento attivo tra l'Unione e il Regno Unito a norma dell'articolo 219 del CDU, se terminano solo dopo la fine del periodo di transizione.

Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo soggette all'autorizzazione del Regno Unito circolano a norma dell'articolo 219 del CDU verso l'Unione prima della fine del periodo di transizione e si prevede che rimangano nel territorio doganale dell'Unione, il regime di perfezionamento attivo dovrebbe essere appurato prima di detta data. Le merci devono essere a) riesportate, b) vincolate a un successivo regime doganale, c) distrutte senza residui

o d) abbandonate allo Stato. Tale successivo regime può essere anche un regime di perfezionamento attivo, a condizione che le merci siano accompagnate da un'autorizzazione valida rilasciata dalle autorità doganali di uno Stato membro. Se tale appuramento non ha luogo, le merci interessate non saranno conformi agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per quanto riguarda il perfezionamento di tali merci all'interno del territorio doganale dell'Unione e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

Se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono portate dal Regno Unito nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali stabilite nel CDU per le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dall'esterno di detto territorio (vale a dire la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale).

Se, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applica a un regime di perfezionamento attivo EX/IM, e se merci equivalenti sono esportate prima della fine del periodo di transizione, il quantitativo equivalente di merci (materie prime) può essere importato con esonero totale dai dazi all'importazione anche dopo la fine del periodo di transizione, purché tale importazione sia effettuata entro il termine stabilito nell'autorizzazione a norma del CDU o, se anteriore, nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Perfezionamento passivo

A norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applicherà alle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo prima della fine del periodo di transizione, quando i rispettivi prodotti trasformati sono reintrodotti nel Regno Unito o nell'Unione dopo la fine di detto periodo. Il CDU si applicherà fino alla scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione a norma del CDU o, se anteriore, nell'allegato III dell'accordo di recesso.

Se dopo la fine del periodo di transizione la dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo è invalidata, le merci sono considerate merci non unionali al momento della reimportazione nell'Unione dopo la fine di detto periodo.

Se, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il CDU si applica a un regime di perfezionamento passivo IM/ES, l'esportazione del quantitativo equivalente di merci (materie prime) può essere effettuata entro il termine stabilito nell'autorizzazione a norma del CDU o, se anteriore, nell'allegato III dell'accordo di recesso. La mancata esportazione comporterà una non conformità agli obblighi stabiliti dalla normativa doganale relativa al regime di perfezionamento passivo e, di conseguenza, si applicherà l'articolo 79 del CDU, vale a dire sorgerà un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza.

8. MERCI PORTATE FUORI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

8.1 Dichiarazione pre-partenza

A norma dell'articolo 263, paragrafo 3, del CDU, la dichiarazione pre-partenza assume la forma di i) una dichiarazione in dogana per le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione; ii) una dichiarazione di riesportazione; o iii) una dichiarazione sommaria di uscita (EXS). Nella maggior parte dei casi, la dichiarazione pre-partenza sarà presentata sotto forma di dichiarazione in dogana. Per maggiori dettagli sui requisiti per la dichiarazione pre-partenza per specifici scenari di transito o esportazione, in funzione del luogo in cui si trovano le merci alla fine del periodo di transizione, cfr. rispettivamente la sezione 7.1, Transito e la sezione 8.2 Esportazione e riesportazione.

Se è stata presentata una dichiarazione pre-partenza e, se del caso, laddove le merci siano state svincolate nel Regno Unito o nell'Unione prima della fine del periodo di transizione, la dichiarazione rimane valida dopo la fine di detto periodo a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. Dopo tale data, se le merci svincolate nel Regno Unito escono verso un paese terzo attraverso l'Unione o se le merci svincolate nell'Unione escono attraversando il Regno Unito, non sarà richiesta una nuova dichiarazione pre-partenza.

8.2 Esportazione e riesportazione³⁷

Merchi svincolate per l'esportazione nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione

Se le merci svincolate per l'esportazione si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, il CDU continuerà ad applicarsi a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

- a) Se le merci sono state svincolate per l'esportazione prima della fine del periodo di transizione e sono trasportate all'ufficio doganale di uscita nel Regno Unito o attraversando il Regno Unito verso un ufficio doganale di uscita in un altro Stato membro e si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, tali merci continueranno il movimento fino all'ufficio doganale di uscita a norma del CDU. L'ufficio doganale di uscita nel Regno Unito invierà all'ufficio doganale di esportazione nell'Unione tramite il sistema di controllo delle esportazioni (ECS) il rispettivo messaggio di conferma dell'uscita materiale delle merci. A tal fine, il Regno Unito conserverà l'accesso all'ECS per un mese dopo la fine del periodo di transizione come stabilito nell'allegato IV dell'accordo di recesso.

Se il Regno Unito non invia il rispettivo messaggio tramite ECS entro il periodo di un mese di cui all'allegato IV dell'accordo di recesso, l'operatore economico dovrebbe iniziare la chiusura del movimento di esportazione presso

³⁷ La DG TAXUD ha pubblicato l'allegato II, *Brexit Export Business Scenarios* (scenari operativi di esportazione in caso di Brexit) contenente esempi pratici dei movimenti di esportazione come descritti nella presente sezione.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/annex_ii_brexit_export_business_scenarios.pdf.

l'ufficio doganale di esportazione in base a una prova alternativa rilasciata dall'ufficio doganale di uscita del Regno Unito.

- b) Le merci svincolate per l'esportazione nel Regno Unito presso un ufficio doganale di uscita nell'Unione che si trovano ancora nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione proseguiranno il movimento fino all'ufficio doganale di uscita nell'Unione a norma del CDU. L'ufficio doganale di uscita trasmetterà il rispettivo messaggio all'ufficio doganale di esportazione del Regno Unito. A tal fine, il Regno Unito conserverà l'accesso all'ECS per un mese come stabilito nell'allegato IV dell'accordo di recesso. Quando dette merci entrano nel territorio doganale dell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, è necessario presentare la dichiarazione ENS.

Merci svincolate per l'esportazione nell'Unione alla fine del periodo di transizione

- a) Se le merci svincolate per l'esportazione nell'Unione prima della fine del periodo di transizione devono essere trasportate all'ufficio doganale di uscita nel Regno Unito o devono attraversare il Regno Unito verso un ufficio doganale di uscita in un altro Stato membro, e dette merci si trovano ancora nell'Unione al termine di detto periodo, l'ufficio doganale di uscita precedentemente previsto deve essere sostituito da un ufficio doganale di uscita situato alla frontiera dell'Unione (la diversione del movimento di esportazione è effettuata tramite ECS). Tale ufficio doganale confermerà l'uscita materiale delle merci e invierà il messaggio corrispondente all'ufficio doganale di esportazione.
- b) Se dette merci hanno già attraversato il Regno Unito nel loro percorso verso un ufficio doganale di uscita situato in un altro Stato membro, e sono già nel territorio doganale dell'Unione alla fine del periodo di transizione, non vi sarà alcuna conseguenza sul regime attuale (vale a dire l'ufficio doganale di uscita alla frontiera esterna dell'Unione confermerà lo stesso l'uscita materiale delle merci all'ufficio doganale di esportazione).
- c) Se le merci svincolate per l'esportazione nel Regno Unito tramite un ufficio doganale di uscita nell'Unione si trovano già nell'Unione alla fine del periodo di transizione e raggiungono successivamente il previsto ufficio doganale di uscita nell'Unione, detto ufficio doganale invierà il rispettivo messaggio tramite ECS all'ufficio doganale di esportazione nel Regno Unito per confermare l'uscita materiale delle merci, purché il Regno Unito abbia accesso all'ECS come previsto nell'allegato IV dell'accordo di recesso.

9. OBBLIGAZIONI DOGANALI

Se un'obbligazione doganale sorge nel Regno Unito in seguito alle situazioni o ai regimi doganali elencati di seguito, detta obbligazione doganale sarà determinata e messa a disposizione del bilancio dell'Unione, come previsto dal CDU e dai regolamenti sulle risorse proprie dell'Unione, a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e tenendo conto dell'articolo 136, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo di recesso:

- la conclusione o l'appuramento della custodia temporanea o del regime speciale in corso alla fine del periodo di transizione entro i termini di cui all'allegato III

dell'accordo di recesso per l'immissione in libera pratica, tra cui ai sensi delle disposizioni sull'uso finale o sulla custodia temporanea con esonero parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, dell'accordo di recesso a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, del CDU;

- l'inosservanza del CDU in relazione al regime di custodia temporanea o al regime doganale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso a norma dell'articolo 79 del CDU. Vi rientra anche l'inosservanza dei termini fissati dal CDU per le merci in custodia temporanea.

Di norma il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato a 3 anni dalla data in cui è sorta, a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, del CDU.

Per consentire all'Unione e al Regno Unito di adottare misure efficaci e garantire reciprocamente le passività reciproche coperte dall'articolo 49, paragrafi 1 e 2, conformemente all'articolo 136, paragrafo 3, lettera c), (in relazione al Regno Unito) e coperte dall'articolo 140, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase, dell'accordo di recesso, le amministrazioni doganali devono essere in grado di determinare gli importi delle obbligazioni doganali relative alle merci in custodia temporanea o in un regime speciale alla fine del periodo di transizione o nel Regno Unito o nell'Unione e che sono presentate in dogana per concludere la custodia temporanea o appurare il regime speciale, immettendo le merci in libera pratica alle condizioni indicate nel CDU dopo la fine del periodo di transizione.

A tal fine all'atto della presentazione della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica gli operatori economici nel Regno Unito, ma anche nell'Unione, devono indicare se le merci erano in custodia temporanea o in altro regime speciale alla fine del periodo di transizione.

A tal fine nella dichiarazione gli operatori economici dovranno utilizzare un identificativo in forma di codice in "Dato n. 1/11 Procedura aggiuntiva", di cui all'allegato B dell'AD CDU³⁸.

L'uso di tale codice aggiuntivo è stato concordato per evitare che il Regno Unito e le amministrazioni doganali degli Stati membri debbano inventariare tutte le merci in custodia temporanea e in regime speciale alla fine del periodo di transizione e monitorarle da quel momento in poi.

Mediante ricerche nei sistemi nazionali di dichiarazione o con qualsiasi altro mezzo appropriato, le autorità doganali dovranno determinare il totale mensile di tutti gli importi a livello nazionale delle obbligazioni doganali sorte, determinate (e messe a disposizione) a seguito dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica riguardante merci già vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea alla fine del periodo di transizione.

Gli Stati membri saranno invitati a comunicare tali importi in aggiunta alle loro normali comunicazioni alla Commissione europea.

³⁸ In alternativa, se si applica l'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, dell'AD CDU, l'identificativo è indicato nella seconda suddivisione della casella 37 di cui all'allegato 9, appendice C1, del regolamento (CE) n. 2016/341 (ADT CDU).

10. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DOGANALE

A norma dell'articolo 98 dell'accordo di recesso, alcune procedure di cooperazione amministrativa tra uno Stato membro e il Regno Unito devono essere completate conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione:

- le procedure di cooperazione amministrativa elencate nell'allegato VI dell'accordo di recesso avviate prima della fine del periodo di transizione, a norma dell'articolo 98, paragrafo 1, dell'accordo di recesso.

Le procedure di cooperazione amministrativa connesse a procedure o a situazioni in corso conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, come ad esempio la procedura di ricerca avviata per un'operazione di transito unionale, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 98, paragrafo 1, dell'accordo di recesso; a tali procedure si applica il CDU conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di recesso;

- le procedure di cooperazione amministrativa avviate nei tre anni successivi alla fine del periodo di transizione in merito a fatti avvenuti prima della fine di detto periodo ma individuati solo dopo, a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

Può trattarsi, ad esempio, di casi di operazioni erroneamente appurate, quale l'appuramento illegale di un regime da parte di un funzionario corrotto. Le autorità doganali degli Stati membri possono inoltre chiedere alle autorità doganali del Regno Unito, nel periodo di 3 anni successivo alla fine del periodo di transizione, di confermare l'origine dei prodotti per i quali è stata redatta una dichiarazione del fornitore nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione; analogamente, le autorità doganali del Regno Unito possono chiedere alle autorità doganali dello Stato membro di confermare l'origine dei prodotti per i quali è stata redatta una dichiarazione del fornitore nell'Unione prima della fine del periodo di transizione.

L'applicazione del CDU da parte delle autorità del Regno Unito a norma dell'articolo 98 dell'accordo di recesso non comporta l'accesso a sistemi di informazione o banche dati; pertanto, gli operatori economici possono essere contattati con mezzi diversi dalle tecniche di elaborazione elettronica dei dati.

B. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")³⁹. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione⁴⁰.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei

³⁹ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

⁴⁰ Articolo 18 del protocollo.

confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro⁴¹.

Le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili al e nel Regno Unito in relazione all'Irlanda del Nord comprendono la normativa e gli obblighi doganali dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente, per quanto riguarda gli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi⁴².

Il protocollo stabilisce inoltre esplicitamente che i riferimenti al territorio doganale dell'Unione contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso e del protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal protocollo nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord⁴³. In altri termini, nella misura in cui le norme doganali dell'Unione si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Unione e il Regno Unito convengono di trattare l'Irlanda del Nord, ai fini dell'applicazione di dette norme, come se facesse parte del territorio doganale dell'Unione.

Allo stesso tempo, dato che l'Irlanda del Nord fa parte del territorio doganale del Regno Unito, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei paesi terzi (compresi i paesi partner preferenziali dell'Unione), l'Irlanda del Nord non fa parte del territorio doganale dell'Unione.

Più in particolare, dopo la fine del periodo di transizione ciò significa, tra l'altro, quanto segue:

- le merci introdotte in Irlanda del Nord da paesi terzi o da altre parti del Regno Unito saranno soggette a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali; a dette merci si applicheranno le formalità doganali, occorrerà presentare dichiarazioni e le autorità doganali potranno esigere garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o in essere;
- le merci, comprese le merci nazionali dell'Irlanda del Nord da esportare verso paesi terzi o verso altre parti del Regno Unito saranno soggette a vigilanza doganale e potranno subire controlli doganali; alle dette merci si applicheranno le formalità doganali; di norma le merci saranno vincolate al regime di esportazione;
- non si applicheranno vigilanza, controlli e formalità doganali alle merci che circolano tra l'Irlanda del Nord e l'Unione quando tali merci circolano come movimento intra-Unione;
- le merci introdotte in Irlanda del Nord e immesse in libera pratica saranno soggette alla tariffa doganale comune⁴⁴ a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo; nessuna

⁴¹ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

⁴² Articolo 5, paragrafi 3 e 4, e allegato 2, sezioni 1 e 4 del protocollo.

⁴³ Articolo 13, paragrafo 1, del protocollo. Questo a prescindere dall'articolo 4 del protocollo, dato che l'articolo 13, paragrafo 1, recita: "[n]onostante altre disposizioni del presente protocollo".

⁴⁴ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

tariffa o la tariffa esterna del Regno Unito è dovuta a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del protocollo⁴⁵;

- le autorizzazioni che attribuiscono lo status di operatore economico autorizzato (AEO) e altre autorizzazioni per le semplificazioni doganali rilasciate agli operatori economici stabiliti in Irlanda del Nord restano valide nel territorio doganale dell'Unione, fatte salve le informazioni che le autorità del Regno Unito devono fornire a tale riguardo.

Per quanto riguarda l'origine a fini preferenziali, le norme di cui alle sezioni A.4 e A.5.3. ("Aspetti relativi all'origine") della presente nota si applicano all'Irlanda del Nord allo stesso modo in cui si applicano ad altre parti del Regno Unito. Ciò significa in particolare che:

- le merci prodotte in Irlanda del Nord, anche prima della fine del periodo di transizione, non saranno considerate originarie dell'Unione ai fini dell'esportazione diretta, o di un'esportazione successiva a un'ulteriore trasformazione, verso un paese partner preferenziale dell'Unione;
- le merci originarie dell'Unione o di paesi partner dell'Unione e che si trovano in Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione, se circolanti con movimento intra-Unione dall'Irlanda del Nord verso l'Unione a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso possono ancora essere considerate originarie quando rientrano nel territorio doganale dell'Unione, purché i documenti necessari per dimostrare l'origine delle merci siano disponibili conformemente alle disposizioni del regime preferenziale dell'Unione interessato.

I siti web dedicati della Commissione riportano maggiori informazioni su:

- [aspetti del recesso del Regno Unito relativi alle dogane e alla fiscalità](#);
- [CDU](#);
- informazioni generali sui [regimi e sulle formalità doganali](#);
- [aspetti generali dell'origine preferenziale delle merci](#);
- e [aspetti dell'origine preferenziale delle merci relativi al commercio estero](#) (banca dati sull'accesso ai mercati).

Commissione europea

Direzione generale Fiscalità e unione doganale

⁴⁵ Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto ha il compito di stabilire, mediante decisione, i criteri o le condizioni in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione o non è considerata soggetta a trattamento commerciale, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, quarto comma, del protocollo. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, fino all'adozione di detta decisione, tutte le merci trasportate in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione e sono pertanto soggette alla tariffa doganale comune.

ALLEGATO: PREFERENZE E NORME DI ORIGINE DURANTE IL PERIODO DI TRANSIZIONE

1. ASPETTI RELATIVI ALL'ORIGINE PREFERENZIALE⁴⁶

A norma dell'articolo 127, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione (compresi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione) si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

L'ambito di applicazione territoriale di detti accordi per gli scambi di merci è di norma definito come i territori in cui si applicano i trattati dell'UE e, in alcuni casi (ad esempio, i recenti accordi di libero scambio con il Canada, l'America centrale, i paesi andini o il Giappone) anche le zone che fanno parte del territorio doganale dell'Unione.

A norma dell'accordo di recesso, i trattati dell'UE si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione e durante detto periodo il Regno Unito fa parte del territorio doganale dell'Unione.

A norma dell'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, nel periodo di transizione il Regno Unito è vincolato da detti accordi internazionali.

Ciò vale anche per gli accordi di libero scambio con preferenze conclusi dall'Unione⁴⁷.

Di conseguenza,

- i prodotti/materiali/processi del Regno Unito devono essere trattati dall'Unione come prodotti/materiali/processi dell'Unione durante il periodo di transizione;
- i prodotti/materiali/processi di un paese aderente a un accordo di libero scambio concluso dall'Unione devono essere trattati dal Regno Unito come prodotti/materiali/processi originari di un paese aderente a un accordo di libero scambio e devono ricevere le pertinenti preferenze.

Per quanto l'Unione abbia formalmente comunicato ai suoi partner internazionali che il Regno Unito deve essere "trattato come uno Stato membro" durante il periodo di transizione⁴⁸, non vi è certezza che i partner degli accordi di libero scambio tratteranno il Regno Unito come Stato membro durante il periodo di transizione ai fini degli accordi⁴⁹.

⁴⁶ I riferimenti alla dicitura "originario" o "non originario" in questa sezione sono da considerare unicamente in relazione all'origine preferenziale.

⁴⁷ Nel quadro della sua politica commerciale comune l'Unione ha anche concordato regimi commerciali preferenziali nel sistema di preferenze generalizzate (http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm). Per quanto riguarda le questioni oggetto della presente nota (effetti dei fattori produttivi del Regno Unito all'atto della determinazione dell'origine preferenziale per il trattamento tariffario), i trattamenti tariffari preferenziali contenuti nel regime di preferenze generalizzate possono in pratica essere meno importanti degli accordi di libero scambio. Tuttavia, a fini di completezza la presente nota tratta entrambi gli aspetti.

⁴⁸ A tal fine ai paesi terzi è stata inviata una *nota verbale* per informarli che il Regno Unito "è trattato come uno Stato membro [...] ai fini degli [accordi internazionali]" durante il periodo di transizione (cfr. https://ec.europa.eu/info/files/note-verbale_en).

⁴⁹ Fino ad oggi sono pervenute alla Commissione solo le risposte alla *nota verbale* di un numero limitato di paesi aderenti a un accordo di libero scambio. Tuttavia, diversi partner di accordi di libero scambio hanno espresso pubblicamente l'intenzione di continuare a considerare il Regno Unito uno Stato membro durante il

2. VERIFICA DELL'ORIGINE

In base ai protocolli sull'origine degli accordi di libero scambio conclusi dall'Unione, le preferenze possono essere negate solo dopo un processo di verifica. Se un paese terzo chiede la verifica dell'origine unionale di un prodotto considerato originario in ragione del suo contenuto del Regno Unito, si applica quanto segue:

- le autorità doganali degli Stati membri devono applicare il diritto dell'Unione, in virtù del quale i prodotti/materiali/processi del Regno Unito sono considerati prodotti/materiali/processi dell'Unione. Esse dovranno pertanto confermare l'origine dei prodotti in questione considerando il contenuto del Regno Unito ammissibile per l'origine preferenziale dell'Unione;
- i partner dell'accordo di libero scambio potrebbero negare le preferenze solo nel contesto della verifica, in linea con le condizioni stabilite nei protocolli sull'origine dell'accordo di libero scambio. Di norma, la preferenza può essere negata dal paese aderente a un accordo di libero scambio solo se, in seguito a una richiesta di verifica⁵⁰:
 - non vi è risposta da parte delle autorità del paese esportatore; oppure
 - la risposta non conferma
 - l'autenticità della prova dell'origine,
 - l'origine (preferenziale) dei prodotti, o
 - il rispetto di altre condizioni stabilite nel protocollo sull'origine.

periodo di transizione (ad esempio, Norvegia, Canada o Messico). Vi è, tuttavia, la possibilità che alcuni dei nostri partner possano esprimere un'opinione diversa, il che significa che non vi è alcuna garanzia che durante il periodo di transizione tutti i partner tratteranno il Regno Unito come Stato membro ai fini degli accordi internazionali. Inoltre, altri partner potrebbero non rispondere affatto o rispondere solo in una fase successiva alla *nota verbale*. Tale incertezza è inevitabile, dato che con l'accordo di recesso l'Unione e il Regno Unito hanno potuto concordare bilateralmente solo gli obblighi (ma non i diritti) previsti dagli accordi di libero scambio.

⁵⁰ Solo in due casi (accordo con il Canada e accordo con il Giappone) le autorità del paese importatore potrebbero adottare una decisione diversa in linea con gli accordi di libero scambio sulla base di una motivazione sufficiente e previa consultazione dell'altra parte.